



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N° 35 DEL 28 LUGLIO 2023**

**OGGETTO: DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE AI FINI DELLA NOMINA DEL CONSIGLIO CAMERALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

visto il decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 32 del 30 marzo 2023 con il quale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), della L. 580/1993 il Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio è stato sciolto ed è stato nominato il Commissario straordinario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio, con la specifica avvertenza che entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, dovrà darsi avvio alle procedure per il rinnovo del consiglio camerale, pena la decadenza dall'incarico;

vista la determinazione commissariale n.44 del 26.6.2023 con la quale è stato approvato lo Statuto della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio, recante in allegato B (art.13, comma 3) il prospetto per la ripartizione dei seggi in base ai dati pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto direttoriale sottoscritto in data 22.06.2023;

vista la determinazione commissariale adottata in data 28 luglio 2023 relativa alla pubblicazione dell'**Avviso di avvio della procedura per la designazione e nomina dei componenti del Consiglio** di cui al D.M. 4.8.2011 n.156 - dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale della Campania – ed alla nomina dello scrivente Segretario Generale quale Responsabile del relativo procedimento;

vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche di cui, in particolare, al D.L.vo 15/02/2010, n. 23 ed al D.L.vo 25/11/2016 n.219;

tenuto presente che l'art.4 del citato D.L.vo 25/11/2016 n.219 al comma 3 dispone che alle modifiche statutarie, ai rinnovi degli organi e all'adozione dei relativi regolamenti conseguenti all'entrata in vigore dello stesso decreto si applicano, in quanto compatibili, i termini e i principi di cui alle disposizioni di coordinamento e transitorie contenute nell'art.2 e nell'art.3, commi 1,2,3,4, e 5, del D.L.vo 15.2.2010 n.23;

visto il Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155 recante il "Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23";

visto il Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 recante il "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23";

viste le circolari del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di rinnovo dei consigli camerali e in particolare la n. 217427 del 16/11/2011 e la n.39517 del 7/3/2014;


ravvisata la necessità di adottare il presente atto per disciplinare lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese a norma dell'art.47 del DPR n.445/2000, dalle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e Associazioni dei consumatori per la partecipazione a detto procedimento,

### **DETERMINA**

1) di adottare l'allegato Disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dalle Organizzazioni imprenditoriali, sindacali e Associazioni dei consumatori per la partecipazione al procedimento di nomina del Consiglio della camerale;

2) di pubblicare lo stesso disciplinare mediante affissione integrale sul sito internet della Camera di Commercio Irpinia Sannio ([www.irpiniasannio.camcom.gov.it](http://www.irpiniasannio.camcom.gov.it)) in apposita sezione denominata "Procedure per il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio I.A.A. Irpinia Sannio".

**Il Segretario Generale**  
**(Luca Perozzi)**





CAMERA DI COMMERCIO  
IRPINIA SANNIO

**DISCIPLINARE  
PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI  
SOSTITUTIVE PRESENTATE AI FINI DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO  
CAMERALE**

*approvato con determinazione del Segretario Generale n. 235 del 28 luglio 2023*

**Articolo 1 – Tipologia dei controlli**

1. I controlli effettuati dal Segretario Generale sono puntuali o a campione. Il Segretario Generale effettua inoltre controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni presentate.
2. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.

**Articolo 2 – Controlli puntuali**

1. Sono oggetto di controllo puntuale:
  - a) la redazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in conformità alle disposizioni del D.M. 4 agosto 2011 n.156 e alla modulistica scaricabile dal sito internet istituzionale della Camera di commercio Irpinia Sannio;
  - b) la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
  - c) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso;
  - d) l'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori o utenti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso;
  - e) l'iscrizione delle imprese, inserite negli elenchi, al Registro delle Imprese;
  - f) la corrispondenza tra la classificazione Ateco delle imprese inserite negli elenchi e il settore per il quale l'organizzazione imprenditoriale concorre;
  - g) qualora l'organizzazione concorra per più settori, l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre.
2. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità nelle dichiarazioni di cui al punto precedente, il Segretario Generale, responsabile del procedimento, informa l'organizzazione o associazione interessata di tali discordanze, al fine di consentire alla medesima, entro il termine previsto dal comma 1 articolo 5 del D.M. 156/2011, di provvedere alla regolarizzazione di quanto comunicato.
3. Le posizioni per le quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta dal Segretario Generale non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività.
4. E' facoltà del Segretario Generale, responsabile del procedimento, determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, sia preventivi sia successivi, dandone

indicazione nel verbale di apertura delle procedure di controllo.

5. I controlli possono essere effettuati anche con l'ausilio della società di informatica del sistema camerale, Infocamere scpa.

### **Articolo 3 – Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali**

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali riguardano l'elenco delle imprese associate dichiarate nell'allegato B del D.M. 156/2011 e hanno per oggetto:

a) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale;

b) il pagamento da parte dell'impresa di almeno una quota associativa annuale nel biennio 2021-2022.

2. La numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 50 imprese e con un minimo di 3 imprese per organizzazione imprenditoriale. L'estrazione del campione dall'intero (N) verrà effettuata a mezzo tecnica di campionamento sistematico lineare consistente nell'estrarre, a intervalli regolari, tutte le posizioni successive a quella iniziale scelta casualmente e compresa tra 1 e il passo di campionamento. L'ampiezza del campionamento (n) è pari al 5% della consistenza dell'elenco con un massimo di 50 e un minimo di 3; il passo (K) è dato dalla frazione  $N/n$  mentre il primo numero casuale (r) sarà compreso tra il n.1 e K, con arrotondamento all'unità superiore.

3. Estratto il campione, il Segretario Generale, responsabile del procedimento, chiede all'organizzazione interessata, mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) o con raccomandata a mano o A/R, la trasmissione o l'esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Tale documentazione deve pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Se, a seguito del controllo a campione risulta una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a campione, l'estensione del campione viene raddoppiata; il riscontro di ulteriori discordanze potrà rendere necessario l'ampliamento del campione di controllo fino alla totalità dei dati. In tal ultimo caso, è facoltà del Segretario Generale, responsabile del procedimento, di determinare ulteriori tipologie di controlli a campione.

### **Articolo 4 – Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori**

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori riguardano l'elenco degli iscritti dichiarati nell'allegato D del D.M. 156/2011 e hanno per oggetto l'iscrizione all'organizzazione sindacale o all'associazione dei consumatori e il relativo pagamento.

2. La numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 50 iscritti e con un minimo di 3 iscritti per organizzazione o associazione. L'estrazione del campione dall'intero (N) verrà effettuata a mezzo tecnica di campionamento sistematico lineare consistente nell'estrarre, a intervalli regolari, tutte le posizioni successive a quella iniziale scelta casualmente e compresa tra 1 e il passo di campionamento. L'ampiezza del campionamento (n) è pari al 5% della consistenza dell'elenco con un

massimo di 50 e un minimo di 3; il passo (K) è dato dalla frazione  $N/n$  mentre il primo numero casuale (r) sarà compreso tra il n.1 e K, con arrotondamento all'unità superiore.

3. Estratto il campione, il Segretario Generale, responsabile del procedimento, chiede all'organizzazione o associazione interessata, mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) o con raccomandata a mano o A/R, la trasmissione o l'esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Tale documentazione deve pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Se, a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa, risulta una difettosità pari o superiore ad un terzo degli iscritti sottoposti a campione, l'estensione del campione viene raddoppiata; il riscontro di ulteriori discordanze potrà rendere necessario l'ampliamento del campione di controllo fino alla totalità dei dati. In tal ultimo caso, è facoltà del Segretario Generale, responsabile del procedimento, di determinare ulteriori tipologie di controlli a campione.

#### **Articolo 5 – Controlli in caso di fondato dubbio**


1. Ogni qualvolta il Segretario Generale, responsabile del procedimento, ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:

- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell'ente camerale;
- b) nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso dell'ente camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
- c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

#### **Articolo 6 – Provvedimenti**

1. In esito ai controlli di cui al presente disciplinare, il Segretario Generale, responsabile del procedimento, può dichiarare l'irricevibilità o l'esclusione dal procedimento notificando il provvedimento al legale rappresentante dell'organizzazione o dell'associazione. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrà essere adottato un:


- Provvedimento di esclusione nel caso di mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di cui all'art.2 comma 2 e all'art.3 comma 1 del decreto n.156/2011;
- Provvedimento di esclusione nel caso di mancata presentazione degli elenchi di cui rispettivamente all'art.2, comma 3 e all'articolo 3, comma 2 del decreto n.156/2011;
- Provvedimento di esclusione nel caso di mancato rispetto del termine perentorio di 10 giorni concesso dalla richiesta di regolarizzazione al rappresentante legale dell'organizzazione o associazione, ai sensi del comma 1 dell'art.5 del decreto n.156/2011;
- Provvedimento di irricevibilità nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi dall'organizzazione o associazione a norma degli articoli 2, 3 e 4 del decreto



n.156/2011 siano affetti da irregolarità non sanabili;

- Provvedimento di irricevibilità nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non sia redatta secondo gli schemi A e C allegati al decreto n.156/2011;
- Provvedimento di irricevibilità nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali o le organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori che intendono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi di uno o più settori o all'assegnazione del seggio non presentino, a norma dell'art.12 della legge n.580/1993, i dati disgiuntamente.

**Il Segretario Generale**  
**(Luca Perozzi)**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Perozzi', is written over the typed name. The signature is stylized and cursive.